

Civile Sent. Sez. 1 Num. 9887 Anno 2016

Presidente: NAPPI ANIELLO

Relatore: DOGLIOTTI MASSIMO

Data pubblicazione: 13/05/2016

**SENTENZA**

sul ricorso 1044-2012 proposto da:

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- **ricorrente** -

2016

302

**contro**

FEDERAZIONE ITALIANA CONSORZI AGRARI S.C.AR.L. - FEDERCONSORZI IN CONCORDATO PREVENTIVO, in persona del Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA F. PAULUCCI DE' CALBOLI 9,  
presso l'avvocato PIERO SANDULLI, che la rappresenta e  
difende, giusta procura in calce al controricorso;  
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DEI BENI CEDUTI AI CREDITORI  
DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DEI CONSORZI AGRARI -  
FEDERCONSORZI S.C.AR.L. IN CONCORDATO PREVENTIVO, in  
persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente  
domiciliata in ROMA, VIA TEODOSIO MACROBIO 3, presso  
l'avvocato DANIELE UMBERTO SANTOSUOSSO, rappresentata  
e difesa dagli avvocati GIUSEPPE NICCOLINI, BENIAMINO  
CARAVITA DI TORITTO, giusta procura in calce al  
controricorso e procura speciale per Notaio dott.  
CARLO FEDERICO TUCCARI di ROMA - Rep.n. 83562 del  
24.10.2013,

- **controricorrenti** -

avverso la sentenza n. 4699/2010 della CORTE D'APPELLO  
di ROMA, depositata il 14/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 10/02/2016 dal Consigliere Dott. MASSIMO  
DOGLIOTTI;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato G. DE BELLIS che  
ha chiesto l'accoglimento del terzo motivo per ius  
superveniens;

udito, per la controricorrente FEDERAZIONE ITALIANA  
CONSORZI AGRARI, l'Avvocato A. PATANIA che si riporta;

uditi, per la controricorrente LIQUIDAZIONE GIUD. BENI

CEDUTI, gli Avvocati B. CARAVITA DI TORITTO, G. NICCOLINI e D.U. SANTOSUOSSO che hanno chiesto l'illegittimità costituzionale art.12 D.L. 16 e si riportano al controricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo, assorbiti o rigettati gli altri motivi.



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 10/8/1992, la Federazione Italiana Consorzi Agrari, Soc. Coop a.r.l. in concordato preventivo (Federconsorzi) conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, il Ministero dell'Agricoltura e Foreste, chiedendo che fosse condannato a pagare l'importo di lire 463.043.000.000, oltre interessi convenzionali nella misura del T.U.S. maggiorato del 4,40% con capitalizzazione semestrale, somma costituita da vari crediti di diversi consorzi agrari provinciali verso lo Stato, ad essi spettanti, quale compenso per l'attività di gestione di ammassi obbligatori di cereali effettuati nel secondo dopoguerra fino al 1962, e ceduti alla stessa Federconsorzia.

Costituitosi regolarmente il contraddittorio, il Ministero chiedeva il rigetto della domanda.

Interveniva in giudizio la Liquidazione Concordatizia dei beni Federconsorzi, conformandosi alle difese della Federconsorzi stessa.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 10027 del 2002, dichiarava inammissibile l'intervento della Liquidazione Concordatizia e rigettava le domande attrici, sul presupposto che la Federconsorzi fosse in realtà un organo dello Stato.

Proponeva appello la Federconsorzi in persona del Commissario Liquidatore e del Liquidatore giudiziale dei beni ceduti ai creditori.

Costituitosi il contraddittorio, il Ministero proponeva appello incidentale, contestando la natura di organo dello Stato della Federconsorzi.

La Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 5020 del 2004, escludeva la qualifica di organo dello Stato della Federconsorzi; confermava

  
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

l'inammissibilità, per tardività, dell'intervento della Liquidazione Giudiziale della Federconsorzi, ritenendo peraltro ammissibile l'appello da questa proposto, quale successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c. ; accoglieva la domanda della Federconsorzi circa il credito vantato, ridotto per compensazione di un controcredito vantato dall'amministrazione; quantificava gli interessi nella misura del T.U.S. maggiorato del 4.40 %, con capitalizzazione semestrale; accertava conseguentemente il credito in €. 511.878.997,39 al 30/6/2004 oltre gli interessi suindicati fino al saldo.

Contro la sentenza proponeva ricorso per cassazione l'Amministrazione.

Resistevano con controricorso la Federconsorzi e la Liquidazione dei beni ceduti ai creditori della Federconsorzi.

Questa Corte, con sentenza n. 26159 del 13/12/2007, accoglieva parzialmente il ricorso dell'Amministrazione e cassava la sentenza della Corte di Appello, con rinvio a questa, in diversa composizione, perché indicasse su quali basi normative si giustificava il tasso di interesse extralegale e l'anatocismo, accolti dalla sentenza impugnata.

Riassumevano il giudizio davanti alla Corte di Appello la Federconsorzi e la Liquidazione dei beni ceduti ai creditori.

Costituitosi il contraddittorio, il Ministero delle Politiche agricole, Alimentari e Forestali chiedeva ridursi a vari titoli il credito vantato dalle controparti.

La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 12/10/2011 dichiarava il credito de quo ammontante ad euro 551.878.997,39 oltre interessi calcolati al

TUS aumentato del 4,40% con capitalizzazione semestrale, maturati e maturandi dal 1 luglio 2004 fino all'effettivo pagamento.

Ricorre per cassazione il Ministero delle Politiche Agricole , Alimentari e Forestali.

Resistono con separati controricorsi la Federconsorzi nonché la Liquidazione giudiziale dei beni ceduti ai creditori.

Tutte le parti hanno depositato memorie difensive.

Questa Corte, con ordinanza interlocutoria in data 28/11/2013, ha disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 267 T.F.U.E. sull'eventuale violazione della Direttiva 2000/35/CE, in ordine alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali , e ha sospeso il giudizio.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza in data 26/2/2015 ( causa C. 104/14 ), con riferimento alla predetta Direttiva e a quella successiva del 16/2/2011, ha ritenuto che lo Stato membro, il quale abbia fatto uso dell'art. 6 par. 3 lett. d) della prima direttiva possa durante il termine di trasposizione della seconda di esse, adottare disposizioni legislative ( nella specie, la L. n. 410/1999 e specificamente l'art. 8 e sue successive modifiche ) idonee a mutare, a sfavore di un creditore dello Stato, gli interessi prodotti da un credito derivante dall'esecuzione di un contratto concluso prima dell'8 agosto 2002.

Veniva riassunto il procedimento davanti a questa Corte.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE



Con il primo e secondo motivo, strettamente collegati, il Ministero lamenta violazione dell'art. 1283 c.c., art. 4 , comma 3, L. 154 del 1992, 117 comma 6 Dlgs n. 385 del 1993, Dlgs. N. 169 del 1948, nonché L. n. 1294 del 1957 , con riferimento all'anatocismo (riconosciuto dalla sentenza impugnata sul credito della Federconsorzi), sotto diversi profili.

Con il terzo, in subordine, violazione dell'art. 8 comma 1 L. 410 del 1999, per cui i crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e di commercializzazione dei prodotti agricoli nazionali, svolte dai consorzi agrari per conto e nell'interesse dello Stato e di cui essi fossero titolari alla data di entrata in vigore della legge, si estinguevano mediante assegnazione di titoli di Stato, con interessi fino al 31/12/1995 sulla base del TUS maggiorato di 4,40 punti e capitalizzazione annuale; per gli anni 1996/1997, sulla base dei soli interessi legali; il Ministero chiedeva l'applicazione di tale disposizione.

Va precisato che, nella memoria difensiva in data 20/11/2013, il ricorrente chiede l'applicazione del jus superveniens, costituito dall'art. 12 c. 6 D.L. n. 16 del 2012, convertito nella L. n. 44 del 2012, per cui i crediti, indicati dal predetto articolo 8 L. n. 410 del 1999, saranno estinti nei confronti "di coloro che risulteranno averne diritto", con interessi per il periodo successivo al 31/12/1995 sulla base dei soli interessi legali. Chiede conseguentemente accogliersi il terzo motivo del ricorso e solo in subordine gli altri.

E' bensì vero che, nella sua strategia difensiva, il ricorrente davanti a questa Corte potrebbe rinunciare, successivamente, ad uno o più motivi e , a talune condizioni ed entro certi limiti, invocare il jus superveniens.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Nella specie, peraltro, oggetto dell'impugnazione del ricorrente Ministero era esclusivamente l'avvenuto riconoscimento dell'anatocismo sotto forma di capitalizzazione degli interessi, non la misura del tasso di interesse, profilo su cui, all'evidenza, è calato il giudicato.

D'altra parte, anche in questi limiti, non è ammissibile, in sede di memoria difensiva, funzionale alla specificazione e chiarimento dei motivi proposti in ricorso (al riguardo, tra le altre, Cass. S.U. n. 39 del 1999; Cass. N. 20863 del 2007; n. 26670 del 2014 ) una totale trasformazione del ricorso, per cui i primi due motivi dovrebbero subordinarsi ed il terzo, già subordinato, diverrebbe il principale, con riferimento ad una nuova disciplina, non contenuta in esso.

Si tratterebbe in sostanza di una diversa impugnazione, all'evidenza inammissibile.

Dunque le indicazioni della memoria difensiva vanno considerate come *tanquam non essent* . Si dovranno pertanto esaminare i primi due motivi del ricorso, e, solo ove essi siano rigettati, si prenderà in considerazione il terzo (e, in quella sede subordinata, potrà valutarsi l'applicabilità del *jus superveniens*, successivo alla proposizione del ricorso.

I primi due motivi del ricorso, come si è detto, strettamente collegati, vanno trattati congiuntamente, ed appaiono fondati.

Questa Corte, nella sentenza di rinvio sopra indicata, chiedeva alla Corte di merito di individuare le eventuali fonti normative che, per quanto qui interessa, giustificassero l'anatocismo degli interessi, in palese violazione dell'art. 1283



c.c., come da giurisprudenza ampiamente consolidata (tra le altre Cass. S.U. n.24498/2010; Cass. n. 19314/15 ).

E' appena il caso di precisare che, ai sensi del predetto articolo, gli interessi potrebbero produrre interessi, per effetto di convenzioni successive alla scadenza, e che <sup>come in questo</sup> eventuali convenzioni o transazioni tra la Federconsorzi e le banche (ciò che ~~comunque~~ non ha costituito oggetto di dibattito nella presente fase di giudizio) non potrebbero certo vincolare la volontà dello Stato, in assenza di uno specifico atto normativo.

Il giudice a quo non ha trovato al riguardo alcuna fonte, né ad esse hanno fatto specifico riferimento, nei loro atti difensivi, i controricorrenti. La sentenza impugnata si limita a riferire che, ai sensi del Dlgs. N. 169 del 1948, la Federconsorzi doveva provvedere al preventivo finanziamento del controvalore in lire della valuta occorrente per gli acquisti nonché a quello delle spese occorrenti per la resa delle merci importate franco vagone - porto italiano o franco vagone - stazione di confine. La L. n. 1224 del 1957 precisava, all'art. 18, che per le importazioni di cereali e dei loro derivati e di altri prodotti derivati dalla pani-pastificazione effettuata e da effettuare per conto dello Stato, restavano ferme le disposizioni emanate con il predetto Dlgs. N. 169. Ma la normativa indicata nulla precisa riguardo alla capitalizzazione degli interessi.

Aggiunge la sentenza che il riconoscimento degli interessi era individuato dal Dlgs Luogotenenziale 8/5/1946 n. 579, per cui venivano assunti, a carico dello Stato gli interessi sulle somme anticipate dagli Istituti di credito per il pagamento delle quote integrative di prezzo e premi dovuti ai conferenti agli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ammassi dei cereali, delle fave e dell'olio. Si tratta, all'evidenza, di riconoscimento degli interessi, ma non si fa riferimento alcuno alla capitalizzazione e al conseguente anatocismo.

Circolari e decreti ministeriali, richiamati dalla Corte di merito, attengono al saggio di interessi, che non costituisce oggetto di impugnazione.

Solo alcune relazioni tecniche consultive o relative a disegni di legge, si riferiscono a "capitalizzazione semestrale". Ma è evidente che tali documenti, privi di uno specifico valore normativo, non potevano essere idonei a determinare l'assunzione da parte dello Stato di tale computo di interessi.

Vanno pertanto accolti i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo, anche con riferimento all'applicazione del jus superveniens.

E' appena il caso di precisare che la questione di costituzionalità dell'art. 8 predetto, sollevata dai contro ricorrenti, appare irrilevante, non applicandosi la disposizione alla fattispecie dedotta.

Va conseguentemente cassata la sentenza impugnata.

Può decidersi nel merito, non dovendosi effettuare ulteriori accertamenti.

Va esclusa ogni forma di capitalizzazione.

La complessità della controversia, l'ampiezza e l'approfondimento delle difese svolte da tutte le parti processuali, il (soltanto) parziale accoglimento delle più recenti richieste del ricorrente, richiedono la compensazione integrale delle spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, esclude la capitalizzazione; compensa integralmente le spese dell'intero giudizio.

Roma, 10/02/2016

^